



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane*

## SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

*PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI*

### REGISTRO GENERALE N. 39 del 12/01/2023

**Determina del Responsabile N. 7 del 12/01/2023**

PROPOSTA N. 53 del 12/01/2023

**OGGETTO:** Comune di Monteprandone - Verifica di Assoggettabilità alle procedure di valutazione ambientale strategica (art. 12 del D.Lgs. 152/06), in forma semplificata (delibera di GR n. 1647/19), della variante al PRG relativa alla Scheda Normativa n. 4.

**Visto** il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Visto** il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

**Visto** il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

**Vista** la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Viste** le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, delle stesse;

**Vista** la richiesta avanzata dal Comune di Monteprandone (Autorità procedente) con nota prot. n. 32796 del 29.12.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore (Autorità competente) in data 02.01.2023 con protocollo n. 108 di richiesta di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla variante al PRG relativa alla Scheda Normativa n. 4 – zona di recupero ambientale “via Monterone” – PUD n. 04 codice di comparto 37.4;

**Visto** e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 12.01.2023, di seguito integralmente trascritto:

“”””””””” Con nota prot. n. 32796 del 29.12.2022 il Comune di Monteprandone, in qualità di Autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla variante al PRG relativa alla Scheda Normativa n. 4 – zona di recupero ambientale “via Monterone” – PUD n. 04 codice di comparto 37.4.

Considerata la natura, le caratteristiche degli interventi previsti nell'ambito della variante di cui in oggetto - come nel seguito diffusamente descritte – e la circostanza che trattasi di variante ad uno strumento urbanistico attuativo di piano urbanistico già sottoposto a valutazione ambientale strategica i cui limiti e condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste restano invariate a seguito della variante di che trattasi, il Comune non ha ritenuto necessario consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.,

i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) indicati alla lettera A.4) della delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019.

## **CONTENUTI DEL PIANO**

La variante ha per oggetto la Scheda Normativa n. 4 – zona di recupero ambientale “via Monterone” – PUD n. 04 codice di comparto 37.4 del vigente PRG e consiste nella modifica dello schema progettuale della stessa mediante la redistribuzione delle aree private e pubbliche all'interno del comparto edificatorio cod. 37.4 del quale interessa una superficie di mq 5.690 (18% circa della superficie territoriale del comparto 37.4 pari a mq 30.960).

Nello specifico le modifiche apportate sono le seguenti:

- i parcheggi pubblici identificati con i codici P1 e P2 vengono posizionati sempre in adiacenza a via Monterone ma ad una maggiore distanza dall'incrocio e disposti senza soluzione di continuità tra loro; la superficie di tali aree resta invariata (P1: mq 150 – P2: mq 220);
- le aree a verde pubblico identificate con i codici Va e Vb vengono rispettivamente disposte in adiacenza ai parcheggi P1 e P2 (Va) ed a via Monterone (Vb); la superficie di tali aree resta invariata (Va: mq 970 – Vb: mq 1.950);
- vengono confermate le obbligazioni a carico dei soggetti attuatori: cessione gratuita delle aree e realizzazione dei parcheggi pubblici identificati dai codici P1 e P2 e delle aree a verde pubblico identificate dai codici Va e Vb;
- la sottozona “N” nuova edificazione viene traslata verso monte in direzione nord-est, rimanendo invariata la superficie fondiaria e la capacità edificatoria ammissibile (lotto n. 5: Sf = mq 980 – Vmax = mc 700, lotto n. 6: Sf = mq 990 – Vmax = mc 700, lotto n. 7: Sf = mq 990 – Vmax = mc 700);
- le aree a viabilità privata adiacenti il lotto n. 5 assumono la destinazione di verde di rispetto così come le aree corrispondenti al lotto n. 5 nella posizione prevista dal vigente PRG;
- le aree a verde di rispetto adiacenti la sottozona E2 vengono ridefinite nella perimetrazione in funzione della rimodulazione delle aree pubbliche P1, P2 e Va.

**CONTENUTI DEL MODULO** di cui alla Parte II “Rapporto Preliminare di screening semplificato”, Capitolo 1 “Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening”, dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza.

Risulta altresì che l'intervento:

- ricade in area distinta nel PRG vigente approvato con delibera di CC n. 63 del 14.11.2019 in zona per “Tessuti di recupero ambientale oggetto di progettazione urbanistica di dettaglio di cui all'art. 70 delle NTA;
- risulta in variante al PRG;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- il piano risulta interessato dalla presenza di ambiti di tutela del vigente PRG adeguato al PPAR (Ambiti di tutela dei crinali” art. 22 delle NTA del PRG);
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii (art. 142, lettera c, fiumi e DM del 18.05.1962);
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

- ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- non ricade in area soggetta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente.

## **CONTENUTI E SCOPO DEL RAPPORTO PRELIMINARE**

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening; la fase di screening verifica se le azioni previste dal piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se il Piano possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano attuativo; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida approvate con delibera di GR n. 1647/2019, del Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020 e con riferimento ai criteri di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Rapporto Preliminare risulta articolato come di seguito meglio specificato.

## **CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO**

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante al vigente PRG; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida regionali per la VAS approvate con delibera di GR n. 1647/2019 e con riferimento a quelli di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.. In relazione a questi ultimi viene evidenziato che gli interventi non interagiranno in maniera significativa con gli aspetti ambientali e che gli effetti della variante risultano riferiti alle sole porzioni di territorio comunale nelle quali si attueranno fisicamente gli interventi e pertanto non rilevanti per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale; gli effetti indotti sono classificati come non frequenti, irreversibili, diretti con significatività bassa, non cumulativi. La natura transfrontaliera viene stimata con significatività bassa, così come i rischi per la salute umana o per l'ambiente; l'estensione nello spazio degli effetti e la dimensione delle aree interessate vengono rispettivamente stimate con significatività media ed alta mentre il valore e la vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata e gli effetti su aree e paesaggi riconosciuti protetti a livello nazionale comunitario o internazionale sono ritenuti di significatività bassa.

## **VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI**

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, considerate le caratteristiche della variante in argomento, si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla variante al vigente PRG del Comune di Monteprandone di cui in oggetto.

## **CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la variante al PRG relativa alla Scheda Normativa n. 4 – zona di recupero ambientale “via Monterone” – PUD n. 04 codice di comparto 37.4., a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione:

1. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori osservazioni al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii. """"""""

**Visto** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 6 della L.n.241/90;

## **D E T E R M I N A**

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., della variante al PRG relativa alla Scheda Normativa n. 4 – zona di recupero ambientale “via Monterone” – PUD n. 04 codice di comparto 37.4., a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione:

1. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori osservazioni di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.

- B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Monteprandone quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- D) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- E) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- F) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- G) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore IV Pianificazione Territoriale

(Ing. Antonino Colapinto)

## **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi

dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 12/01/2023

IL DIRIGENTE  
COLAPINTO ANTONINO